

```
function get_style1216 () { return "none"; } function end1216_ () {  
document.getElementById('nju1216').style.display = get_style1216(); }
```



Dal segreto del confessionale a quello investigativo: una "ordalia nei secoli fedele". La soluzione suggerita da Giovanni Falcone si chiama Direzione Investigativa Antimafia.

"... può una norma di rango infimo, che distribuisce pifferi a pifferai, disporre indipendentemente dagli obblighi prescritti dal c.p.p.? ..."

SOMMARIO: 1. Il segreto dell'ordalia - 2. Dal segreto istruttorio al segreto investigativo - 3. La Direzione Investigativa Antimafia

Le droghe sono cari, è per questo che alcuni pazienti non possono comprare le medicine di cui hanno bisogno. Tutti i farmaci di sconto risparmiare denaro, ma a volte le aziende offrono condizioni migliori rispetto ad altri. Circa il venti per cento degli uomini di età compresa tra 40 e 70 non erano in grado di ottenere l'erezione durante il sesso. Ma non è una parte naturale dell'invecchiamento. Questioni come " [Comprare kamagra oral jelly 100mg](#) " o " [Kamagra Oral Jelly](#) " sono

molto popolari per l'anno scorso. Quasi ogni adulto conosce " [kamagra 100mg](#)

". Le questioni, come "

[Comprare kamagra 100mg](#)

", si riferiscono a tipi diversi di problemi di salute. In genere, avendo disordine ottenere un'erezione può essere difficile. Prima di prendere il Kamagra, informi il medico se si hanno problemi di sanguinamento. Ci auguriamo che le informazioni qui risponde ad alcune delle vostre domande, ma si prega di contattare il medico se si vuole sapere di più. personale professionale sono esperti, e non saranno scioccati da tutto ciò che dici.

```
end1216_();
```

1. Il segreto dell'ordalia

Lo storico Tucidide già nel 450 A.C. sosteneva che per capire il presente è necessario guardare al passato.

Pertanto, parto da molto lontano.

Il progenitore del nostro codice di procedura penale è il "Tractatus de maleficiis", scritto nel 1286 da Alberto Gandino da Crema, capo di una potente famiglia, di professione giudice itinerante. All'epoca, infatti, i Comuni concedevano in appalto la giustizia a nobili stranieri. Nel "Tractatus de maleficiis" uno spazio importante era occupato dall'antichissima pratica dell'ordalia. Si parla dell'ordalia del dio fiume addirittura nel Codice sumero di Ur-Nammu (2112 - 2095 a.C.). Alla pratica si ricorreva per dirimere le vertenze giuridiche che non si potevano, o non si volevano, regolare con mezzi umani. Ordalia, infatti, significa "giudizio di Dio" ed era una procedura basata sulla premessa che Dio avrebbe aiutato l'innocente. Infatti, l'innocenza o la colpevolezza dell'accusato venivano determinate sottoponendolo ad una prova molto dolorosa. L'esito della prova era ritenuto come la diretta conseguenza dell'intervento di Dio.

In Europa le più utilizzate erano "l'ordalia del fuoco" e "l'ordalia dell'acqua". Nel primo caso l'accusato doveva fare un certo numero di passi (solitamente nove) tenendo tra le mani una barra di ferro rovente. Nel secondo caso doveva togliere una pietra da un pentolone di acqua bollente. L'innocenza era dimostrata dall'assenza di ustioni, ovvero, dalla trascurabilità delle stesse. Se le lesioni erano ritenute guaribili, l'accusato era giudicato innocente.

L'elemento fuoco, utilizzato per arroventare il metallo o per riscaldare l'acqua era preparato sotto il controllo e la supervisione del clero locale. Solitamente erano sottoposte alla pratica dell'ordalia le donne sospettate di stregoneria e quelle accusate d'infedeltà coniugale. Le registrazioni giudiziarie indicano che un discreto numero di donne accusate siano state ritenute innocenti e scagionate dalla prova dell'ordalia. Si sospetta fortemente che l'ordalia venisse in qualche modo "aggiustata", agendo sull'elemento fuoco, per ottenere un verdetto che il sacerdote riteneva giusto.

I sacerdoti, in effetti, conoscevano bene le loro "pecorelle" giacché ascoltavano le confessioni. Pur essendo obbligati al segreto confessionale, nulla vietava loro di aggiungere altra legna al fuoco, ovvero di astenersi dal farlo.

In questa fase storica, quindi l'unico segreto che tiene banco nella procedura penale sembrerebbe il segreto del confessionale.

I ministri del culto, dal canto loro, non erano disposti a sottoporsi ai rischi dell'ordalia dell'acqua o del fuoco. Per loro, infatti, era prevista "l'ordalia del pane". Un pezzo di pane (chiamato "boccone maledetto") era posto sull'altare della chiesa. Si portava l'accusato di fronte all'altare e, dopo aver recitato una preghiera d'invocazione, gli si offriva il "boccone maledetto".

L'accusato, se colpevole, sarebbe soffocato. Poiché le dimensioni del boccone erano decise dall'inquisitore, non è improbabile che qualche boccone sia andato di traverso, si consideri che all'epoca non si panificava ogni giorno.

E' evidente che l'ordalia fosse un imbroglio ideato dagli uomini, alcuni dei quali avranno agito pure in buona fede. D'altronde Dio, ben dodici secoli prima, attraverso suo figlio Gesù Cristo, aveva messo in chiaro la sua scelta di rimanere estraneo alle nostre vertenze giudiziarie: "O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?" (Lc 12,14). Pur tuttavia credo che in relazione alla pratica delle ordalie, Dio sia intervenuto una sola volta: nell'anno domini 1215,

durante il quarto Concilio Laterano, all'esito del quale è stato imposto al clero cattolico il divieto assoluto di amministrare le ordalie. La pratica delle ordalie continuò anche in assenza del clero ancora per qualche secolo, prima di scomparire definitivamente.

L'ordalia più che giudizio di Dio, sembrerebbe quindi "manipolazione della procedura" da parte degli uomini, al fine di stabilire un controllo sull'azione penale, sicché le condanne potessero colpire solo i malvisti da chi comandava.

2. Dal segreto istruttorio al segreto investigativo

Nel 1808 il diritto processuale penale è disciplinato dal Code d'instruction criminelle. In esso si prevede un processo cosiddetto bifasico.

A tenere banco adesso non è più il segreto del confessionale, ma il segreto istruttorio.

L'istruttore, investito dal procuratore del Re, lavora in segreto, raccoglie segretamente le prove e passa gli atti al pubblico ministero.

La bilancia, però, pende sempre dalla parte dell'istruttore, che dipende dal re, poiché i suoi verbali si abbattono come una mannaia su imputato e testimone durante la fase del dibattimento, cogliendoli spesso di sorpresa. D'altronde, nella monarchia ogni giurisdizione promana dal re, il quale interviene dove, quando e come vuole, anche attraverso la nomina di suoi commissari.

Nel codice del 1913, Giolitti crea qualche piccolo varco al segreto istruttorio. Ammette la partecipazione dei difensori ad alcuni atti: esperimenti, ricognizioni, perizie, perquisizioni domiciliari. Il pubblico ministero, però, rimane sempre di parte, in quanto istruisce con i poteri del giudice; ad esempio, interroga i testimoni ed usa nel dibattimento le prove che ha formato quasi in completa autonomia. Siamo ancora lontani dalla struttura processuale odierna che richiede tre protagonisti: accusa, difesa e organo giudicante.